



Milano, 16 Novembre 2023

LAVORATORI CO.CO.CO SPORTIVI: ADEMPIMENTI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

Slittano anche i versamenti sui compensi da luglio a ottobre 2023

E' stato approvato in Senato **il rinvio al 30 novembre 2023** per gli adempimenti ed i versamenti relativi ai compensi per i collaboratori sportivi.

L'emendamento, che passa ora al vaglio della Camera, arriva in sede di conversione in legge del decreto relativo alle proroghe dei termini normativi e versamenti fiscali (D.L. 132/2023).

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto di Riforma dello Sport si torna a parlare, dunque, di nuovi correttivi. La proposta di *restyling* arriva sul tema caldo degli adempimenti per i lavoratori sportivi.

Vale a dire quelli per cui spetta ai sodalizi sportivi con collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) provvedere al versamento dei relativi contributi, nonché agli obblighi di comunicazione. Con la specifica che questi ultimi, ove riguardino co.co.co. sportivi, dovranno essere effettuati al Centro per l'impiego tramite il Registro nazionale Attività Sportive dilettantistiche.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per gli enti, alle prese, spesso, per la prima volta con questi adempimenti e tramite un Registro che negli scorsi mesi ha incontrato non poche difficoltà tecniche.

Proprio sul punto si pone la proposta del Senato. Due sono, in particolare, le modifiche che riguardano agli adempimenti sportivi. Anzitutto, aumenta da luglio a ottobre il periodo paga dei compensi dei cococo sportivi che possono beneficiare di tempistiche ad hoc. Si allarga, in sostanza, il periodo di "sospensione" con riferimento al quale gli enti avranno più tempo per effettuare gli adempimenti in sede di prima applicazione.

L'altra novità prevede che gli adempimenti e versamenti sui compensi erogati ai co.co.co. nei mesi da luglio a ottobre 2023, potranno essere adempiuti entro il 30 novembre prossimo. Un mese in più, dunque, rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto di Riforma dello Sport (articolo 28, comma 5 D. Lgs. 36/2021).

Va detto che sul tema torna, purtroppo, una mancanza di coordinamento rispetto a quanto emerge dalle ultime indicazioni di prassi. Già l'Inps era recentemente intervenuta sulle tempistiche in questione ammettendo, in sostanza, uno slittamento dei termini per i versamenti e gli adempimenti dei co.co.co., rispettivamente, al 16 ed al 31 dicembre 2023 (Circolare 88/2021).

Questa indicazione non risulta, tuttavia, conforme né all'attuale dettato normativo, né a quanto approvato in Senato.

A ciò, peraltro, si aggiunge anche l'altra controversa indicazione fornita dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella recente nota 460/2023 che ha, invece, previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro, in attesa dell'implementazione dello stesso.

In questo scenario l'INPS ha diramato, in data 14 novembre 2023, il proprio Messaggio n. 4012, con il quale si è uniformato nel riconoscere il **30 novembre 2023** quale data ultima - invece che quella del 16 dicembre 2023 indicata inizialmente nella propria Circolare n. 88 del 31.10.2023 - per effettuare i versamenti e gli adempimenti (trasmissione flussi Uniemens) relativi ai mesi da luglio 2023 ad ottobre 2023 per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale ed i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata Inps.

In **allegato a questa Newsletter**, per facilitare l'operatività e la manualità con il RAS (Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche), trasmettiamo una Guida sulla gestione dei lavoratori sportivi attraverso il RAS, pubblicata recentemente da parte del Dipartimento dello Sport.

LAVORO SPORTIVO: COMUNICAZIONE INPS DEL 13 NOVEMBRE 2023 A SEGUITO DELLA PROPRIA CIRCOLARE N. 88 DEL 31 OTTOBRE 2023

La circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 illustrava la nuova disciplina del lavoro sportivo con riferimento alle disposizioni che comportano l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici. Nella parte 3 "Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale", i punti 10.1.1 e 11.1 riportavano i termini di proroga al 16/12/23 per il versamento dei contributi specificando che: I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023, mentre, i relativi adempimenti, per gli stessi mesi, sono prorogati al 31 dicembre 2023". Ora, con Messaggio del 14.11.2023 n. 4012 (**allegato a questa Newsletter**), l'INPS – uniformandosi a quanto già approvato in Senato - ha comunicato che il termine non è più il 16 dicembre 2023, bensì il 30 novembre 2023.

Lavoratori sportivi: le istruzioni INPS per il pagamento dei contributi e le scadenze da rispettare

Al via il **versamento dei contributi INPS per i lavoratori sportivi**, sia professionisti che dilettanti, dopo la Riforma.

Tutte le **istruzioni** sono state fornite dall'Istituto nella **Circolare** del 31 ottobre 2023.

Per i lavoratori iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**, i datori di lavoro dovranno procedere alla valorizzazione degli elementi nel **flusso UNIMENS** a partire dal periodo di competenza **novembre 2023**.

I **versamenti** per i **collaboratori sportivi dilettanti** dovranno essere effettuati entro il **30 novembre** e lo stesso termine vale per i relativi adempimenti.

Dopo i chiarimenti forniti dall'Ispettorato del Lavoro del 25.10.2023, dunque, arrivano anche le **istruzioni INPS** per il versamento dei **contributi previdenziali** ed assistenziali.

Dopo un riepilogo della **normativa** in vigore e delle **novità** introdotte, l'Istituto illustra nel dettaglio il **regime contributivo**:

- dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP);
- dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Nella **tabella** di seguito un riepilogo delle **gestioni previdenziali** dei lavoratori sportivi:

Lavoro sportivo	Settore professionistico	Settore dilettantistico
Lavoro subordinato	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	Gestione Separata

Per quanto riguarda i **lavoratori sportivi subordinati** iscritti al **FPSP**, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico) l'**articolo 33 del D. Lgs. n. 36/2021** prevede l'applicazione delle seguenti **tutele**:

- malattia;
- infortunio;
- gravidanza, maternità e genitorialità;
- disoccupazione involontaria (NASpl).

Nella **tabella** vengono riportate le **aliquote** contributive relative ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato:

Assicurazione	Aliquota
IVS (di cui 9,19% a carico lavoratore)	33%
NASpl (contribuzione ordinaria)	1,31%
NASpl (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)	0,30%
Fondo di Garanzia TFR	0,20%
Maternità	0,46%
Malattia	2,22%
CUAF	0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente)	0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente)	0,80%

I **datori di lavoro** interessati, a partire dal **periodo di competenza novembre 2023**, dovranno procedere alla valorizzazione degli elementi nel **flusso UNIEMENS** così come avviene per le aziende con dipendenti.

Sulla denuncia di novembre dovrà essere effettuata anche la **regolarizzazione del versamento** contributivo relativo ai periodi **da luglio 2023 ad ottobre 2023**. Nell'elemento codice **causale** sarà necessario inserire il codice:

- “**M050**” per i professionisti;
- “**M048**” per i dilettanti;
- “**M049**” per i contratti di apprendistato di primo o terzo livello.

Lavoratori sportivi: versamenti per i collaboratori dilettanti entro il 30 novembre 2023

L'**INPS** fornisce indicazioni anche per quanto riguarda i lavoratori sportivi con contratto di **collaborazione coordinata e continuativa** e gli **autonomi del settore dilettantistico**:

Rapporto di lavoro	Settore dilettantistico
Collaborazioni coordinate e continuative	Gestione Separata Committenti
Lavoro autonomo	Gestione Separata Liberi professionisti



L'obbligo contributivo presso la **Gestione separata** scatta al superamento dei **5.000 euro annui** di retribuzione. Tale limite si calcola a partire dal **1° luglio 2023**.

Pertanto, le **aliquote** contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso che eccede tale importo ai fini dell'assicurazione **IVS** l'aliquota da applicare è pari al **24%**.

Dal 1° luglio 2023, dunque, i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla **contribuzione** presso la Gestione separata INPS ed anche all'invio delle denunce individuali **UNIEMENS**.

Tali adempimenti possono essere assolti direttamente oppure tramite intermediari, anche attraverso il Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche.

Il **pagamento** della **contribuzione** deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il versamento deve essere effettuato tramite **modello F24** per tutta la contribuzione dovuta con la **causale** tributo:

- **CXX** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03%;
- **C10** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%.

I **versamenti**, per i **periodi da luglio 2023 ad ottobre 2023**, possono essere effettuati entro il **30 novembre 2023**. Lo stesso termine vale per i relativi **adempimenti**.

Per tutti gli altri **dettagli** si rimanda al testo integrale della **Circolare INPS n. 88/2023**.

LAVORATORI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI: NON SONO LAVORATORI SPORTIVI

Ricordiamo che il Decreto Correttivo Bis (D.L. 120/2023), entrato in vigore il 05 settembre 2023, prevede che da tale data i lavoratori iscritti in Albi non sono da considerare tra le mansioni sportive.

Infatti, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta, alla luce dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2021 è lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi od elenchi tenuti dai rispettivi Ordini professionali.

Il legislatore, cioè, per evitare che gli Organismi affilianti a propria discrezione potessero ricomprendere tra le agevolazioni fruibili alcune attività non legate alla pratica sportiva, come per esempio i maestri di sci, i fisioterapisti, i medici, gli avvocati, i commercialisti, ha ben specificato che l'esercizio di quelle prestazioni per cui occorre l'iscrizione in appositi Albi od elenchi ordinistici non sono da considerare tra le mansioni sportive.

LAVORATORI SPORTIVI CON PARTITA IVA CHE LAVORANO SIA PER SOCIETA' SPORTIVE SIA PER SOCIETA' COMMERCIALI

Spesso capita che un istruttore dotato di partita Iva collabori sia con ASD/SSD, sia con società commerciali (per es. S.R.L.) per rendere i propri servizi: in tal caso, i compensi che l'istruttore percepisce per prestazioni rese nei confronti di ASD/SSD o verso atleti tesserati (magari come preparatore atletico) rientrano nel regime agevolato speciale previsto; mentre i compensi percepiti dall'istruttore per prestazioni rese nei confronti di enti non sportivi (per es. palestre gestite da S.R.L., alberghi, ecc.) o a favore di privati non tesserati, sono assoggettati al regime ordinario.

Dunque, è opportuno che l'istruttore in questione tenga distinte le due tipologie di attività, per esempio utilizzando due diverse numerazioni in sede di fatturazione elettronica, così da poter indicare correttamente i due totali in modo distinto nella propria dichiarazione dei redditi.

IL NOTARIATO SI DEDICA AGLI ADEGUAMENTI STATUTARI DELLE ASD E DELLE SSD

Lo Studio 29/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato completa le recenti novità legislative della Riforma dello Sport con precisazioni, dettagli ed integrazioni.

Dopo INPS ed INAIL, anche il Notariato affronta il tema della Riforma dello Sport concentrandosi sugli adeguamenti statuari degli enti sportivi dilettantistici. Il documento 23/2023 CTS affronta nella prima parte la differenza tra **atto costitutivo** e **statuto** con un'analisi dettagliata della corrispondenza che quest'ultimo deve avere rispetto:

- alle disposizioni dell'ordinamento sportivo,
- alle norme di diritto comune,
- alle disposizioni federali, ovvero quelle emanate dall'Organismo affiliante.

La seconda parte affronta le problematiche di **coordinamento tra la Riforma e la normativa fiscale**, in particolare riguardo alla possibilità di **distribuzione parziale degli utili**, consentita dalla Riforma e vietata, invece, dalla normativa tributaria.

La terza parte si occupa delle conseguenze in caso di **mancato adeguamento degli statuti** alle nuove disposizioni, sottolineando che la mancata conformità rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) e comporta la cancellazione d'ufficio per coloro che sono già iscritti, se non si provvede all'adeguamento entro il **31 dicembre 2023**.

Con apposita e-mail dedicata a questo argomento, Vi faremo pervenire nei prossimi giorni sia la copia dello Studio n. 29-2023/CTS del 1° novembre 2023 del Consiglio Nazionale del Notariato, sia le istruzioni per procedere con l'assemblea straordinaria da tenere entro il 31 dicembre 2023 presso un Notaio per tutte le SSD (mentre per le ASD sarà sufficiente registrare tale verbale e comunicarlo in tutte le sedi competenti).

MANCATA EMISSIONE DI SCONTRINI: COME PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE

Pronte le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo a regolarizzare le operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Prov. AE 3 ottobre 2023 n. 352652).

Con il Prov. AE 3 ottobre 2023 n. 352652, l'Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di **strumenti informatici**, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le **fatture elettroniche** emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.

Contenuto della normativa di riferimento

L'art. 1 c. 636 L. 190/2014, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza: modalità che consentono di disporre delle informazioni derivanti dal confronto mensile tra i **pagamenti elettronici** e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.



I soggetti coinvolti sono coloro per i quali risulta che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. Gli elementi e le informazioni messi a disposizione forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Contenuto della comunicazione

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al **domicilio digitale** dei singoli contribuenti, contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;
- codice atto, da riportare nel **modello di pagamento F24**, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- descrizione dell'anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei **pagamenti elettronici** e l'ammontare mensile di imponibile IVA ed imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente, ai sensi del D. Lgs. 127/2015;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili;
- istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "**Fatture e corrispettivi**", nella sezione "Consultazione", area "**Fatture elettroniche e altri dati Iva**", in cui sono resi disponibili:

- l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile ed IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi ad imponibile ed IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- il codice ABI od il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'art. 13 D. Lgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle **sanzioni** in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di **certificazione dei corrispettivi** possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.



La regolarizzazione deve essere perfezionata entro termini molto stretti: per avvalersi della norma, infatti, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

Ravvedimento operoso e violazioni già contestate

Il ravvedimento operoso potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la **violazione** sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell'articolo 6, commi 2-bis - limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri - e 3, o nell'art. 11 c. 5 D. Lgs. 471/97, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.

Tuttavia, in base al disposto dell'art. 4 D.L. 131/2023, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all'art. 6 c. 2-bis e 3 D. Lgs. 471/97 possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del **31 ottobre 2023** e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Per avvalersi della sanatoria, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del **15 dicembre 2023**.

Infine, si evidenzia che le violazioni sanate attraverso il **ravvedimento operoso** non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12 c. 2 D. Lgs. 471/97.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Richiesta informazioni

Il contribuente, anche mediante gli **intermediari**, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.

SCONTRINI: VERIFICA MENSILE SULLE ANOMALIE CON I DATI POS

Le lettere di *compliance* puntano a stimolare il ravvedimento operoso

Sotto la lente gli scostamenti tra imponibile Iva ed incassi dei pagamenti elettronici

Verifica con cadenza mensile di eventuali scostamenti tra l'ammontare dei pagamenti elettronici ricevuti e l'importo di imponibile ed Iva desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. Tali informazioni, elaborate dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso, saranno messe infatti a disposizione del contribuente chiamato a segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze utili a giustificare le differenze rilevate oppure, in alternativa, ad avvalersi del ravvedimento operoso.

Il provvedimento 352652/2023 dell'Agenzia delle Entrate richiama anche la possibilità di riduzione delle sanzioni per le violazioni correlate alla mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici commesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 secondo quanto da ultimo disposto dal D.L. 131 del 29 settembre 2023. L'incrocio delle basi dati di cui dispone il fisco, tenuto conto anche dei pagamenti elettronici mediante Pos, mensilmente comunicati dagli operatori finanziari, fornisce



quindi elementi utili ai contribuenti per rimediare ad eventuali errori od omissioni. Si tratta di un ulteriore tassello nella direzione tracciata, già a partire dalla Legge di Bilancio 2015, e in particolare dall'articolo 1, commi 634-636, della Legge 190/2014, di favorire la *compliance* stimolando l'assolvimento degli obblighi tributari e favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili comunicando i dati di cui il fisco dispone e su cui può fondare eventuali recuperi.

In questo senso, il provvedimento da ultimo licenziato dall'Agenzia delle Entrate muove dai dati comunicati dagli operatori finanziari relativi all'importo complessivo giornaliero registrato dai Pos sulla base dell'obbligo introdotto dall'articolo 22, comma 5 del D.L. 124 del 2014. I prestatori di servizi di pagamento (Psp) sono infatti tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione agli esercenti, oltre all'importo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti. Secondo i provvedimenti direttoriali attuativi di tale misura, la trasmissione dei dati ha permesso inizialmente il recupero delle informazioni legate alle transazioni realizzate dal 1° gennaio 2022 in avanti, per poi a regime prevedere un invio mensile entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione. I contribuenti saranno quindi a conoscenza dei medesimi dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone e delle elaborazioni, confronti ed incroci che ne derivano ai fini di eventuali recuperi.

La lettera di *compliance* indicherà, tra gli altri, l'anomalia riscontrata, le istruzioni per regolarizzare errori od omissione attraverso il ravvedimento operoso. Gli elementi informativi di dettaglio saranno invece consultabili nel proprio cassetto fiscale o su «Fatture e corrispettivi», con evidenza dell'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, dell'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni e della differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo del pagamento tracciato e la somma di imponibile ed Iva desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, oltre agli identificativi dei Pos a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

OMESSA FATTURAZIONE E SANZIONI APPLICABILI: IL PUNTO DELL'AGENZIA

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2023 n. 450 esamina i passi che dovrebbe mettere in atto il contribuente che voglia porre rimedio al proprio comportamento omissivo.

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in tema di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione e sulle sanzioni applicabili e sul relativo **ravvedimento operoso**. Secondo l'Agenzia un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente **comportamento omissivo**, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta:

1. emettere le **fatture** trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al **Sistema di Interscambio**, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite **fattura elettronica** ex art. 1 c. 3 D. Lgs. 127/2015), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la "data fattura" di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
2. comunicare i dati delle **liquidazioni periodiche** cui non ha provveduto, salvo «la regolarizzazione intervenga direttamente con la **dichiarazione annuale IVA** ovvero successivamente alla sua presentazione». Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo;
3. presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:



- l'omessa **fatturazione (e registrazione)**, pari al 90% dell'imposta non fatturata con un minimo di 500 € per ciascun documento;
- l'omessa comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche**, con un minimo di 500 € per ognuna;
- l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al 30% di ogni importo non versato;
- l'omessa **presentazione della dichiarazione**, pari al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 €.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: CI SIAMO

Publicato in G.U. n. 236 del 09/10/2023 il decreto MIMIT del 29/09/2023. Si tratta dell'ultimo provvedimento attuativo che sancisce l'operatività del tanto atteso registro dei titolari effettivi. Imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell'informazioni dei propri titolari effettivi.

Come noto, con la novella operata dal D. Lgs. n. 90/2017 – entrato in vigore il 04 luglio 2017 – il legislatore ha introdotto un'importante novità nel nostro ordinamento.

Il riferimento è all'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007 che impone alle **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2188 C.C. (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative), nonché alle **persone giuridiche private** diverse dalle imprese (fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti) l'obbligo di comunicare – esclusivamente in via telematica ed in esenzione da imposta di bollo – le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle Imprese, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione (oggi nota come “Registro dei titolari effettivi”). Il medesimo obbligo, ai sensi del co. 3 dall'art. 21, grava anche sui **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (secondo quanto previsto dall'art. 73 del TUIR), nonché sugli **istituti giuridici affini** stabiliti o residenti sul territorio della **Repubblica italiana**, tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del **Registro delle Imprese**.

Tuttavia, la concreta applicazione del suddetto obbligo è stata sino ad oggi sospesa in attesa che si completasse l'iter avviato con l'emanazione del Decreto del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, di concerto con il **Ministero dello Sviluppo Economico**, dell'11 marzo 2022, n. 55 (entrato in vigore il 9 giugno 2022), decreto attuativo espressamente previsto dal co. 5 del summenzionato art. 21 e necessario al fine di determinare contenuti e modalità operative per la gestione di tale apposito registro.

A distanza di sei anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, tale iter è finalmente giunto a termine.

L'iter normativo

Ai fini dell'operatività del Registro, il citato decreto dell'11 marzo 2022 n. 55 ha previsto l'emanazione di ulteriori provvedimenti specifici. Un percorso travagliato, durato circa un anno e mezzo, caratterizzato da numerosi intoppi, a partire dalle censure del **Consiglio di Stato** contenute nel parere sulla prima versione del decreto n. 55/2022 (parere n. 458 del 2021, cui ha fatto seguito, il parere positivo n. 01835 del 6 dicembre 2021 sul revisionato Decreto), fino ad arrivare alla sentenza del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20 con la quale la **Corte di giustizia dell'Unione Europea** ha dichiarato invalido l'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 nella parte in cui, modificando l'art. 30, par. 5 c. 1 lett. c) Dir. 2015/849/UE, ha richiesto agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche, costituite nel loro territorio, fossero accessibili in ogni caso al pubblico.

Infatti, alla luce della predetta pronuncia della CGUE – data la necessità per costante giurisprudenza della **Corte Costituzionale** di disapplicare, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, le norme di diritto interno con essa contrastanti – **MIMIT** e **MEF** hanno ritenuto necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva ai soli soggetti titolari di un **interesse giuridico rilevante e differenziato**, analogamente a quanto già previsto per l'accesso ai dati ed alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini (es. mandati fiduciari), deliberando di disapplicare l'art. 7 c. 1 DM 11 marzo 2022 n. 55, che prevede l'accessibilità a richiesta e senza limitazioni da parte del pubblico.

Alla pubblicazione del DM n. 55/2022 è seguita l'emanazione di:

- schema di “Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati sulla titolarità effettiva”, predisposto da **InfoCamere S.C.p.A.** ai sensi dell'art. 11, c. 3, del Decreto MEF, di concerto con il MISE, 11 marzo 2022, n. 55 (sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali il 9 agosto 2022);
- parere del **Garante per la protezione dei dati personali** sul predetto schema;
- Decreto direttoriale MIMIT rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.” (12 aprile 2023, in G.U. n. 93 del 20 aprile 2023);
- Decreto MIMIT rubricato “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.” (16 marzo 2023, in G.U. n. 149 del 28 giugno 2023);
- Decreto interministeriale MIMIT e MEF rubricato “Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'art. 8 c. 1 D.M. 11 marzo 2022 n. 55” (20 aprile 2023, in G.U. n. 149 del 28 giugno 2023).

L'iter si è finalmente concluso in data 09/10/2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT rubricato “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.”

Operatività del Registro

Tale decreto attesta l'operatività del Registro fissando il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Pertanto, entro tale termine:

- gli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese,
 - il **fondatore**, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la **rappresentanza** e l'**amministrazione** delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361 (ivi comprese le associazioni e gli enti iscritti al **RUNTS**),
 - i **fiduciari** di trust espressi, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione),
- dovranno procedere a tale adempimento utilizzando, ai sensi dell'art. 3 co. 5 del D.M. n. 55/2022, il modello di **comunicazione unica di impresa** adottato con decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009, in ambiente “**DIRE**”.

Si rammenta, infine, che in caso di omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione in oggetto, è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** di cui all'art. 2630 C.C. (da 103 € a 1.032 €).

Su tale argomento rimandiamo alla nostra e-mail del 20 ottobre 2023. Se qualcuno avesse ancora necessità di assistenza per effettuare questa comunicazione, il cui termine è l'11 dicembre 2023, non esiti a contattarci e provvederemo a stretto giro.

TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI PEGNO ED USUFRUTTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Con l'approssimarsi della scadenza dell'11 dicembre 2023, prevista per la comunicazione dei titolari effettivi, si moltiplicano i dubbi sui nominativi da dichiarare al Registro delle Imprese. In assenza di indicazioni da parte del MEF, alle interpretazioni già fornite si aggiungono le precisazioni del manuale Unioncamere anche in merito ai vincoli sulle partecipazioni societarie. Il manuale Unioncamere per l'adempimento della comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese, diffuso nei giorni scorsi, contiene importanti informazioni per la corretta **compilazione del modello digitale TE**, che dovrà essere inviato telematicamente entro il prossimo **11 dicembre** dalle imprese e dagli enti interessati.

Il documento contiene, altresì, alcune indicazioni in merito all'identificazione del titolare effettivo che, giocoforza, finiscono per assumere anche una valenza interpretativa e per tale motivo devono opportunamente essere raffrontate con quelle già esistenti (fornite nel 2019 dalle Linee Guida CNDCEC e nel 2023 dagli studi di Assonime e del Notariato).

Il titolare effettivo in caso di vincoli sulle partecipazioni sociali

L'esistenza di **diritti reali parziali** (usufrutto, nuda proprietà, pegno), comproprietà o vincoli (sequestro, pignoramento) sulle **partecipazioni sociali** deve essere attentamente valutata dagli amministratori e dagli altri soggetti tenuti a comunicare la titolarità effettiva delle società. Sottolineando l'assenza di "specifici indirizzi ministeriali", il manuale Unioncamere affronta la relativa casistica secondo quanto previsto dalla legge, specificando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente in ragione dell'esistenza di accordi tra le parti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Con riferimento all'**usufrutto** di azioni/quote di partecipazione, muovendo dal dato normativo (art. 2352 C.C.) in virtù del quale – salva diversa convenzione con il nudo proprietario – il diritto di voto e quello alla percezione degli utili spettano all'**usufruttuario**, quest'ultimo sarà individuabile quale **titolare effettivo**. Tuttavia, se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l'usufruttuario il diritto di voto dovesse spettare al primo, sia il **nudo proprietario** che l'usufruttuario saranno individuabili come titolari effettivi se la partecipazione è superiore al **25%** del capitale sociale.

Analogo ragionamento vale per il **creditore pignoratizio** a cui, salvo diverso accordo con il socio-debitore, spetta il diritto di voto e, pertanto, è individuato quale titolare effettivo.

Infine, in caso di **sequestro** delle partecipazioni – salvo diverso provvedimento del giudice – il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle stesse spettano al **custode**, il quale, se la partecipazione sequestrata è superiore al 25% del capitale sociale, sarà individuabile quale titolare effettivo.

Altra ipotesi è quella della partecipazione sociale oggetto di **comunione**, con riferimento alla quale Unioncamere distingue due casi:

- uno dei titolari della comunione detiene la maggioranza della partecipazione. In tal caso, posto che l'art. 1105 C.C. stabilisce che il **partecipante** che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti (qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione), questi sarà individuato quale **titolare effettivo** se la partecipazione in comunione supera il 25% del capitale sociale;
- la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai titolari della comunione. In tal caso nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione e, quindi, l'amministratore potrebbe dichiarare quali titolari effettivi tutti i **comproprietari**, salvo che circostanze di fatto od eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.

Da ultimo, con riferimento alle partecipazioni sottoposte a **pignoramento**, mutuando l'interpretazione fornita da alcuni Tribunali, Unioncamere ritiene che il titolare effettivo della stessa vada individuato nel **socio-debitore esecutato**.

Le altre soluzioni interpretative

Per quanto concerne l'usufrutto ed il pegno sulle partecipazioni societarie, le **Linee Guida CNDCEC** del 2019 hanno adottato una soluzione “prudenziale”, stabilendo che nel caso in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352 C.C., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto od in pegno) per importi superiori al 25%;
- nel caso di quote od azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (od il creditore pignoratizio), sia il nudo proprietario.

Resta ferma la necessità di analizzare il contenuto di eventuali specifiche **convenzioni** tra le parti: ad esempio, laddove per effetto di un accordo il diritto di voto fosse attribuito al nudo proprietario, quest'ultimo sarà da considerare quale titolare effettivo, essendo riuniti in un unico soggetto i diritti amministrativi ed economico-patrimoniali.

La soluzione appena descritta è sostanzialmente condivisa da Assonime. Quest'ultima ha evidenziato che, nel caso di una partecipazione societaria, sarebbe giustificato individuare il titolare effettivo nella persona fisica che esercita i principali **diritti** che connotano la partecipazione, quindi il diritto agli utili ed il diritto di voto, in quanto costituiscono rispettivamente “l'utilità economica principale che deriva dalla partecipazione e la misura del potere di esercitare l'influenza dominante in assemblea”. Ne consegue che sembrerebbe più ragionevole considerare quale titolare effettivo l'usufruttuario, in quanto legittimato ad esercitare il diritto agli utili ed il diritto di voto. Al contempo, consapevole dell'attitudine dei soggetti obbligati ad attestarsi sull'interpretazione più prudente, secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario, in assenza di un chiarimento ufficiale Assonime ritiene opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione.

Anche il Notariato è recentemente intervenuto sul tema, proponendo tre differenti letture del problema. In base alla prima, applicando il solo **criterio del controllo** dovrà essere approfondita la convenzione per verificare se al creditore pignoratizio od all'usufruttuario siano stati attribuiti o meno i diritti di voto, che sono quelli maggiormente rilevanti ai fini dell'identificazione del titolare effettivo (di fatto, il soggetto che esercita i voti in assemblea ordinaria e, quindi, nomina l'Organo amministrativo della Società).

Pertanto, tale soluzione risulta accettabile esclusivamente se la scomposizione del diritto di proprietà nei diritti di nuda proprietà e di usufrutto (o in quelli del debitore e del creditore pignoratizio) non consenta l'applicazione del criterio della proprietà ex art. 20 co. 1 D. Lgs 23172007 poiché, in ragione della modalità “scalare”, solo in assenza di esso soccorrerebbe il criterio del controllo.

Nella seconda ipotesi, se oltre alla proprietà piena si fa rientrare nel **concetto di proprietà** di cui al citato art. 20 co.1 anche la nuda proprietà e, più in generale, la titolarità di altri diritti reali di godimento e di garanzia (quali appunto l'usufrutto ed il pegno), allora si dovrebbe ritenere che il nudo proprietario e l'usufruttuario, ovvero il creditore pignoratizio ed il debitore titolare della quota gravata da pegno, possano congiuntamente essere individuati quali titolari effettivi senza ricorrere al criterio del controllo.

Preso atto che quest'ultimo, in quanto residuale rispetto a quello della proprietà, finirebbe per trovare raramente applicazione, il Notariato suggerisce infine una terza lettura, consistente nel valorizzare il contenuto delle **convenzioni** costitutive di tali diritti, individuando quale titolare

effettivo non già il solo usufruttuario/creditore pignoratizio dotato di diritti amministrativi in base al criterio del controllo (secondo la prima tesi), né il nudo proprietario e l'usufruttuario, ovvero il debitore ed il creditore pignoratizio congiuntamente, in base al criterio della proprietà (secondo la seconda tesi), bensì il nudo proprietario insieme all'usufruttuario od il socio debitore insieme al creditore pignoratizio esclusivamente se, alla luce delle suddette convenzioni, ai titolari dei diritti parziari siano stati attribuiti anche i diritti amministrativi; viceversa, se i diritti amministrativi e patrimoniali siano concentrati in capo al nudo proprietario od al socio debitore, questi ultimi dovranno essere individuati quali titolari effettivi.

LA VIOLAZIONE CONSTATATA E' REGOLARIZZABILE

Sanabili omissioni o errori già rilevati in Pvc fino al 31 ottobre 2023

Ricevere una lettera di compliance fondata sul disallineamento tra i dati dei pagamenti elettronici e la certificazione fiscale delle operazioni non preclude, ma anzi favorisce, il ricorso al ravvedimento operoso.

L'articolo 4 del decreto Energia (Dl 131/2023) ammette alla definizione anche i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le stesse siano già state constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

La novità risiede nella possibilità di avvalersi del ravvedimento anche da parte degli esercenti nei cui confronti sia stata già constatata la violazione o a cui verrà constatata mediante verbale fino al 31 ottobre 2023, i quali sarebbero stati invece esclusi secondo quanto ordinariamente dispone l'articolo 13, comma 1 lettera b-quater), del D. Lgs. 472 del 1997. Il ravvedimento operoso potrà, quindi, essere perfezionato anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento è precluso, invece, se è stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, così come il ricevimento di comunicazioni di irregolarità, quali gli avvisi bonari, e degli esiti del controllo formale. Con il ravvedimento operoso si beneficia della riduzione delle sanzioni, previo pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali.

In caso di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici, il ravvedimento determinerà perciò la riduzione ad un ottavo o ad un settimo, a seconda che la violazione sia stata commessa nel 2023 o nel 2022, della sanzione irrogabile pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Oltre all'Iva, ci si dovrà ravvedere anche quanto alle imposte dirette, adeguando gli importi da versare a saldo per il periodo di imposta 2022 e per il primo acconto del 2023. Sotto il profilo dichiarativo, occorrerà intanto sanare l'infedele dichiarazione Iva per il 2022, presentata entro lo scorso mese di aprile 2023, versando un ottavo della sanzione del 90% commisurata alla maggiore imposta dovuta o alla differenza di credito utilizzato ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D. Lgs. 471.

Il ravvedimento dovrà riguardare anche gli omessi versamenti derivanti dalle liquidazioni periodiche che, secondo l'articolo 13 del D. Lgs. 471, sono puniti con una sanzione tra il 30% di ogni importo non versato, ridotta al 15% se si interviene entro novanta giorni dalla violazione, con ulteriore riduzione ad un ottavo o ad un settimo a seconda che il periodo interessato sia il 2023 o il 2022. Non avendo invece ancora presentato il modello Redditi, in scadenza per il 2022 al prossimo 30 novembre 2023, non si dovrà invece sanare, perché non commessa, la violazione per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Infine, le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione delle sanzioni accessorie di sospensione

della licenza o dell'esercizio dell'attività commerciale, previste dall'articolo 12, comma 2, del Dlgs 471 del 1997.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER ASD: LA CASSAZIONE SPECIFICA QUANDO SPETTANO

Agevolazioni tributarie per le ASD: l'onere della prova per il contribuente. Chiarimenti con l'Ordinanza n. 29510/2023 della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 24/10/2023, n. 29510 ha **affermato che l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende:**

- non dall'elemento formale della veste giuridica assunta
- **ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro**, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.

Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

Vediamo i fatti di causa.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Snc, nonché ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno 2006, **aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche**, essendo invece configurabile una **società di fatto tra i soci**, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni.

Contro gli atti impositivi sia la Snc che i soci avevano proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado **l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello**, in particolare ritenendo che **gli elementi indiziari fatti valere dall'Amministrazione finanziaria non potevano condurre ad escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della Snc**.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso, cui hanno resistito:

- la ASD deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come Snc nel ricorso avverso
- i soci.

La Cassazione censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della Legge n. 289 del 2002, art. 90, artt. 2697 e 2699, c.c., art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7.

In particolare, **il motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Cassazione si basa su tre diversi profili di censura:**

1. in primo luogo, **per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine "dilettantistica" nel sito web costituisce violazione della Legge n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna** necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto;
2. in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo;
3. infine, **in quanto l'atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intransmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata**



contestata l'esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci.

La Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, **l'esenzione d'imposta**, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 **in favore delle associazioni non lucrative**, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma **anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro**, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);

Inoltre, **le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole** riguardanti la vita associativa, **da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto** (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872).

Ciò precisato, va rilevato che l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della Snc della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali:

- la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell'attività dell'ente della natura di associazione "dilettantistica";
- la mancanza di una vita associativa;
- la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario;
- la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.

Secondo la Cassazione gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall'Amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sé ad inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa.

La mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato "meramente formale", **sebbene la Legge n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, preveda espressamente che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica"**;

Inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l'onere di fornire la prova sia a carico dell'ente medesimo.

Per tutto quanto su indicato consegue l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza censurata.

CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA: COS'E' E CHI LO RILASCI

Per praticare una qualsiasi attività sportiva è necessario effettuare una visita medico sportiva ed ottenere il certificato di idoneità sportiva.

La **tutela della salute in ambito sportivo** e, nella vita di tutti i giorni, è un aspetto fondamentale. È infatti, sancita dal Decreto del Ministero della Salute del 1982 dal titolo 'Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva', il cui fine è tutelare dal punto di vista medico lo svolgimento dell'attività sportiva.

Per questo prima di iniziare uno sport, è **obbligatorio effettuare una visita che attesti l'idoneità all'attività sportiva**.



Perché si fa la visita sportiva

In età evolutiva, ma anche in età adulta, fare una **visita medico sportiva** è importante per valutare la cosiddetta idoneità a svolgere un determinato sport, ma soprattutto per individuare possibili patologie congenite o acquisite di cui il paziente non è a conoscenza, come le **malattie cardiovascolari** o le **patologie che riguardano le ossa ed i muscoli**.

Con la scomparsa del medico scolastico e dell'obbligatorietà della leva militare la figura del **medico specialista in medicina dello sport** è diventata, quindi, fondamentale per valutare e tutelare la salute fisica dell'atleta.

È bene quindi affermare che la visita medica per il rilascio del certificato di **idoneità agonistica e non agonistica** rappresenta un importante momento da dedicare alla propria salute, e non semplice routine.

Chi è il medico dello sport

Il medico dello sport è una figura con **specifiche competenze** in più campi, come cardiologia, pneumologia, endocrinologia, medicina interna e anche ortopedia-traumatologia e fisioterapia, e si occupa di:

- certificare l'idoneità alla pratica sportiva;
- gestire le problematiche fisiche dell'atleta attraverso la diagnosi e la prescrizione di terapie finalizzate alla rapida ripresa delle performance sportive;
- monitorare la salute dell'atleta durante gli allenamenti e le gare;
- effettuare attività di primo soccorso durante le competizioni;
- curare l'alimentazione dell'atleta.

Quando recarsi dal medico dello sport

Una visita si rende necessaria quando **si sta per iniziare un'attività sportiva e/o si deve rinnovare un certificato di idoneità sportiva**. Le visite sono di 2 tipologie:

- visita per il rilascio del **certificato di idoneità sportiva agonistica**: deve essere eseguita da tutti gli atleti agonisti, professionisti e non, e prevede:
 - la raccolta anamnestica
 - la spirometria
 - il test delle urine
 - l'ECG a riposo
 - test da sforzo tramite Step Test o Test Ergometrico Massimale (TEM)
- visita per il rilascio del certificato di **idoneità sportiva non agonistica**: rivolta a tutti coloro che praticano **sport a livello amatoriale**, ricreativo o che intendono iniziare a praticarlo. Durante la visita viene eseguita:
 - una raccolta anamnestica
 - la misurazione della pressione arteriosa
 - le rilevazioni antropometriche
 - l'elettrocardiogramma a riposo.

Per chi lo desidera è possibile integrare con l'esecuzione di uno **Step-test** oppure un **TEM** (Test massimale da sforzo con cicloergometro) consigliato per gli over 40: un test da sforzo che consiste nel controllare, **durante un esercizio fisico**, la funzione del cuore con un **elettrocardiogramma** in monitoraggio continuo.

Una volta conclusa la visita, se tutti i parametri esaminati sono regolari e non sono state rilevate anomalie respiratorie e/o cardiovascolari, il medico rilascerà immediatamente al paziente il certificato medico sportivo (o di idoneità sportiva) che ha validità di 12 mesi.

CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE SPORTIVA

Per affrontare la questione della certificazione dei contratti di collaborazione sportiva, ricapitoliamo in breve quanto è ormai noto relativamente ai contratti di collaborazione sportiva.

In quest'ottica dobbiamo, innanzitutto, distinguere tra “collaboratori sportivi” e “collaboratori amministrativo-gestionali”.

Collaborazione sportiva

È possibile inquadrare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409 c.1 n.3 cpc, le figure riconosciute come sportive dall'art. 25 D. Lgs. 36/2021 e smi e nello specifico: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara, nonché ogni altro tesserato che svolge mansioni rientranti nei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

Per questi rapporti ricorrono le caratteristiche tipiche della collaborazione:

- prestazione di opera continuativa e coordinata;
- prestazione prevalentemente personale e non a carattere subordinato;
- organizzazione autonoma da parte del collaboratore dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione stessa, compatibilmente con le esigenze dell'associazione o società presso cui opera.

La collaborazione sportiva gode di una presunzione relativa che consente di riconoscerne il carattere autonomo in presenza di due requisiti:

1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto non superano le 24 ore settimanali (come da D. Lgs. n. 120/2023), ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate.

La presunzione di cui sopra comporta l'attribuzione dell'onere della prova alla parte che intende disconoscere o contestare il rapporto di collaborazione – Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o lo stesso lavoratore – non gravando dunque sull'associazione o società sportiva.

Collaborazione sportiva oltre 24 ore

Al superamento delle 24 ore settimanali, la collaborazione è comunque possibile, ma viene meno la presunzione relativa e, dunque, l'onere di dimostrare la natura autonoma del rapporto grava sull'associazione o società sportiva.

In questo caso, entra in gioco un'opportunità rilevante per il sodalizio sportivo, ovvero quella di utilizzare lo strumento della **certificazione dei contratti**, sottoponendo il contratto al vaglio di un ente terzo che possa valutare i requisiti formali e di contenuto ed emettere il proprio parere.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

Ricorrendone i presupposti, è possibile attivare contratti di collaborazione anche per le attività di carattere amministrativo-gestionale correlate al regolare funzionamento delle ASD/SSD (addetto alla segreteria, al tesseramento, adempimenti amministrativi).

- Non sono lavoratori sportivi in senso stretto;
- Non godono della semplificazione degli adempimenti burocratici;
- Beneficiano delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste per i collaboratori sportivi;
- Non vale la presunzione relativa; pertanto, è ancora più centrale lo strumento della certificazione.

La riforma ed i relativi correttivi dunque, presentano numerose novità, prevedendo comunque un regime transitorio entro il quale provvedere agli adeguamenti.

Riconoscendo la complessità dei nuovi adempimenti, con il D. Lgs. 120/2023 sono state previste ulteriori agevolazioni, alcune di seguito riassunte:

- co.co.co. esenti da INAIL ed assoggettate alla sola assicurazione obbligatoria;
- possibilità di instaurare rapporti di apprendistato a partire dai **14 anni** di età;
- i corrispettivi fino a **85.000 euro** non contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP;
- previsione di un **nuovo contributo** commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Certificazione dei contratti sportivi

Quando? Al momento della stipula del contratto o durante lo svolgimento dello stesso.

Perché? Introdotta con l'obiettivo di dare certezza alle Parti del rapporto contrattuale, riduce il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi e premia l'esistenza di forme contrattuali virtuose e legittime.

Vantaggi? Una volta certificato il contratto, la ASD/SSD gode del beneficio di inversione dell'onere della prova e certezza della correttezza del rapporto di lavoro per ambo le Parti.

Come? Sottoposizione del contratto al vaglio di un ente terzo che possa valutare i requisiti formali e di contenuto ed emettere il proprio parere.

FITNESS: IL MERCATO EUROPEO SUPERA I 28 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO

Dopo lo shock della pandemia, il mercato del fitness è tornato a crescere ed a registrare numeri molto positivi. Secondo l'indagine annuale «European Health & Fitness Market Report 2023» pubblicato da EuropeActive e Deloitte, in particolare, in Europa gli abbonamenti in palestra sono cresciuti del 66% in un anno - dal 2021 al 2022 - con un giro di affari pari a 28 miliardi di euro e con ottime prospettive sul 2023.

A livello continentale secondo il rapporto, le iscrizioni sono aumentate di circa sette milioni di unità, da 56,2 milioni nel 2021 a 63,1 milioni del 2022, appena leggermente minori rispetto all'anno pre-Covid. I 20 maggiori operatori hanno visto aumentare il loro numero di iscritti di 2,6 milioni, raggiungendo il numero di 14,8 milioni. I primi tre operatori del fitness a fine 2022 in termini di membership sono stati: Basic-Fit (3.352.000 iscritti, +51% rispetto all'anno precedente); RSG Group (1.805.000 iscritti, +7%); PureGym (1.655.000 iscritti, +8%).

I ricavi totali, sempre a livello europeo, sono aumentati, come detto, a 28 miliardi nel 2022 e si sono avvicinati ai livelli del 2019, così come il numero di fitness club è in salita dello 0,5%, avendo raggiunto la quota di 63.830.

Per quanto riguarda i ricavi dei principali operatori europei del fitness nel 2022, al primo posto c'è Basic-Fit (795 milioni di euro, +133%), seguito da David Lloyd Leisure (748 milioni di euro, +54%), PureGym (557 milioni di euro, +58%), SATS Group (404 milioni di euro, +26%) e RSG Group (371 milioni, +112%).

Infine, in merito alla classifica per numero di clubs dei principali operatori europei nel 2022 ai primi posti ci sono Basic-Fit (1200 clubs, +18%), PureGym (543 clubs, +7%) ed Anytime Fitness (397 clubs, +3%).

Con l'inizio del 2023 il mercato europeo della salute e del fitness è tornato a crescere e anche per quest'anno si prevede uno sviluppo positivo del mercato supportato anche dagli ambiziosi progetti dei maggiori operatori europei.

Il mercato italiano, più nello specifico, ha superato la quota di oltre 5.000 clubs e di 5 milioni di iscritti. Per quanto riguarda i principali operatori del fitness in Italia per numero di club nel 2022 spiccano: FitActive (89 clubs); FitExpress (47); RSG Group (42) e Virgin Active (41).

Tra le realtà più attive del settore c'è Fit And Go, azienda di fast fitness che ha raggiunto in pochi anni i 94 centri aperti nella Penisola (entro la fine del 2023 l'obiettivo è quello di raggiungere quota 100) per un fatturato annuo di oltre 20 milioni di euro.

DOMANDE E RISPOSTE

“Un professionista, che svolge l'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, emette fattura con la sola denominazione di "studio massoterapico" (oltre a indicare i dati obbligatori previsti per la fattura: nome del titolare, indirizzo, partita Iva eccetera). Nell'intestazione della fattura non compare mai la denominazione "massaggiatore e capo bagnino" (Mcb), arte ausiliaria delle professioni sanitarie, ex articolo 1 del Rd 1334/1928. In presenza di prescrizione medica e pagamento tracciabile, la prestazione sanitaria può essere detratta, anche se in fattura compare solo la denominazione di "studio massoterapico?"

La detrazione per le spese relative a prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia (si vedano varie circolari dell'Agenzia delle Entrate, dalla 7/E/2018 alla 14/E/2023, che richiamano un parere del ministero della Salute del 6 marzo 2018). La figura del massaggiatore capo bagnino (Mcb) non rientra fra le professioni sanitarie, e l'Mcb non figura tra gli operatori di interesse sanitario, ma il suo tipo di attività è classificato dal ministero della Salute tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Per tale ragione, non essendo previsto un albo nazionale, non è agevole per il Caf (Centro di assistenza fiscale) o per il professionista (e per l'Agenzia delle Entrate in sede di controllo) accertare la sussistenza della qualifica soggettiva dell'operatore.

Peraltro, a voler essere rigorosi, l'articolo 1 della Legge 1264/1927 indicava come due sottocategorie distinte della categoria "infermiere", rispettivamente, i «capi bagnini degli stabilimenti idroterapici» ed i «massaggiatori», anche se nella pratica, ormai, tali figure si identificano unitariamente come Mcb, includendo sia le attività di cui all'articolo 15, lettera c, del Rd 1334/1928, riferibili alla nozione di massaggiatore, ossia «massaggi e manovre su organi e tessuti del corpo umano», sia quelle di cui all'articolo 16, lettera a, che più propriamente definisce il capo bagnino o idroterapista come «colui che su prescrizione del medico curante pratica bagni medicali a scopo terapeutico».

Ciò detto, il dubbio sollevato nel quesito può derivare dal fatto che le varie circolari (da ultimo la circolare 14/E/2023, cui si aggiunge la Guida alle spese sanitarie pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nell'ottobre 2023) richiedono espressamente, per le prestazioni di professionisti sanitari, un documento di spesa «da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa» e, per altri operatori (massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione), addirittura l'indicazione della data di conseguimento dell'abilitazione. Per la figura del Mcb, invece, si richiede solo «ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista» (oltre alla prescrizione medica), e non è espressamente richiesto di indicare la qualifica. È, tuttavia, evidente che, dai documenti esibiti al centro di assistenza fiscale, deve in qualche modo risultare la qualifica del soggetto che eroga la prestazione: in difetto di qualifiche, infatti, la prestazione non sarebbe detraibile.

Il fatto che le istruzioni non richiedano espressamente di indicare la «relativa figura professionale» si spiega in quanto esse sottintendono che, nel caso di specie, si tratti di Mcb (e che ciò risulti dalla intestazione della fattura), mentre per le professioni sanitarie le qualifiche sono numerose ed è necessario, quindi, specificare di quale professione si tratti.



Nella circolare 14/E/2023 è evidenziato che, in linea generale, l'indicazione di specifiche modalità di documentazione “non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano. Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa”.

D'altra parte, non si comprende per quali ragioni si debba emettere una fattura con indicazioni generiche come "studio massoterapico", senza indicare con esattezza la qualifica dell'operatore, che, oltre a rendere più agevole la verifica da parte del Caf o del professionista, è maggiormente trasparente nei confronti del cliente/paziente.

Se vi sono ragioni amministrative (per esempio, moduli prestampati) che non consentono la modifica dell'intestazione, è opportuno che, quantomeno, nella descrizione - puntuale - della prestazione sia specificato «prestazione resa da soggetto in possesso della abilitazione all'esercizio dell'attività di massaggiatore/capo bagnino ex articolo 1, comma 2, del Rd 1334/1928, e articolo 1 della legge 1264/1927».

“Un insegnante di yoga, con codice Ateco 85.51.00, svolge i propri corsi sia online che in presenza. È corretto che certifichi i propri incassi tramite documento commerciale e che emetta fattura elettronica solo nel caso in cui i suoi servizi siano rivolti a titolari di partita Iva (palestre, Centri, ecc.)?”

La certificazione dei corrispettivi mediante documento commerciale riguarda, in via generale, i soggetti che effettuano le operazioni previste all'articolo 22 del DPR 633/1972. In particolare, nel novero di tali soggetti, rientrano gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilati. Per quanto concerne il caso descritto nel quesito, l'attività è, invece, riconducibile all'esercizio della libera professione. Inoltre, le modalità di erogazione del servizio (lezione con collegamento in diretta tra docente e studente) escludono l'applicazione delle regole previste per il cosiddetto e-commerce diretto. Da ciò consegue che la certificazione dei corrispettivi dovrà essere effettuata mediante emissione di fattura, ex articolo 21 del DPR 633/1972.

“Con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021, e relative integrazioni apportate dal D. Lgs. 120/2023), un contribuente con contratto sportivo, si trova a scegliere tra collaborazione coordinata e continuativa sportiva ed apertura della partita Iva. Nel secondo caso, potrebbe aderire al regime forfettario, in quanto, in precedenza, ha percepito redditi diversi, o sussiste il vincolo della non prevalenza di fatturato verso l'ex datore di lavoro (una palestra in forma di ASD)?

Nel caso in cui, invece, optasse inizialmente per la collaborazione coordinata e continuativa, e successivamente volesse aprire la partita Iva, perderebbe l'opzione per il 5% (a causa della mera prosecuzione dell'attività svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo)?”

In base all'articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, non possono avvalersi del regime forfettario coloro che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui hanno un rapporto lavorativo in corso o che si sia concluso nei due precedenti periodi d'imposta. Nel caso prospettato, l'applicabilità del regime agevolato non viene pregiudicata per il fatto di avere percepito compensi per collaborazioni sportive, ex articolo



67, comma 1, lettera m, del Tuir (DPR 917/1986), dalla ASD verso cui verrebbero fatturate, successivamente all'apertura della partita Iva, le prestazioni future.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, la collaborazione coordinata metterebbe a rischio la fruibilità delle agevolazioni previste per le start-up laddove, una volta aperta la partita Iva, l'attività svolta non presentasse sostanziali elementi di discontinuità in termini di struttura e clientela di riferimento.

“Una ASD, sottoposta al regime di cui alla Legge 398/1991, organizza due raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di ricorrenze religiose tramite somministrazione di alimenti e bevande e sponsorizzazioni. Dei due eventi viene redatto rendiconto con relazione illustrativa. Si chiede se sia corretto procedere in questo modo:
- *si considerano commerciali le sponsorizzazioni, con versamento dell'Iva in maniera forfettaria, assoggettandole ad Ires ed Irap a norma della Legge 398/1991;*
- *i proventi delle somministrazioni di alimenti e bevande si considerano esenti Ires, Irap ed Iva entro il limite di 51.645,69 euro, mentre l'eventuale eccedenza è considerata soggetta alle stesse imposte.*

Il dubbio riguarda l'esenzione Iva, perché la circolare 18/E/2018, al punto 3.6, afferma che le agevolazioni sono relative solo all'Ires e non all'Iva, ma fa una distinzione tra:
a) proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi.
In sostanza, poiché la previsione della non agevolazione Iva è fatta solo in riferimento all'ipotesi a), è corretto considerare esenti Iva i proventi dell'ipotesi b), entro i 51.645,69 euro?”

La risposta è affermativa.

Preliminarmente, va detto che, come indicato anche nella circolare 18/E/2018, al punto 3.6, si considerano commerciali le sponsorizzazioni e, quindi, per esse è corretto procedere al versamento in maniera forfettaria dell'Iva incassata, nonché procedere all'assoggettamento delle stesse ad Ires ed Irap, a norma della Legge 398/1991.

Precisato tutto ciò, sempre in base alla circolare 18/E/2018, punto 3.6, si evidenzia che i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi sono esenti da Iva, in quanto non hanno carattere di corrispettivo, purché i beni ed i servizi eventualmente forniti risultino di modico valore e l'ammontare complessivamente percepito nei due eventi organizzati nell'anno si mantenga entro i 51.645,69 euro.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

